

Legge federale sugli stranieri (LStr)

Modifica del 26 settembre 2014

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 9 aprile 2014¹,
decreta:

I

La legge federale del 16 dicembre 2005² sugli stranieri è modificata come segue:

Art. 80 cpv. 4, secondo periodo

⁴ ... Sono escluse la carcerazione preliminare, la carcerazione in vista di rinvio coatto e la carcerazione cautelativa di fanciulli e adolescenti che non hanno compiuto i 15 anni.

Art. 109a cpv. 2 lett. a

² Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati del C-VIS:

- a. l'UFM, le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, il Corpo delle guardie di confine e i posti di confine delle polizie cantonali: nell'ambito della procedura di rilascio dei visti;

Art. 109b cpv. 3, primo periodo

³ Per svolgere i compiti richiesti nella procedura di rilascio del visto, l'UFM, le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, il Corpo delle guardie di confine e i posti di confine delle polizie cantonali che rilasciano visti eccezionali sono autorizzati a inserire, modificare o cancellare i dati nel sistema nazionale visti. ...

¹ FF 2014 2935
² RS 142.20

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 26 settembre 2014

Consiglio nazionale, 26 settembre 2014

Il presidente: Hannes Germann

Il presidente: Ruedi Lustenberger

La segretaria: Martina Buol

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 7 ottobre 2014³

Termine di referendum: 15 gennaio 2015

³ FF **2014** 6287